



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Rettifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria della Società API Raffineria di Ancona SpA situata nel Comune di Falconara Marittima (AN) (ID 1060).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata AIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), prevista dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 90/2007 (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTO il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi il 3 maggio 2018 relativa al procedimento di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria situata nel comune di Falconara Marittima (AN) della Società API Raffineria di Ancona SpA, trasmesso dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (di seguito denominata Direzione generale) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 7 maggio 2018, protocollo n. DVA/10374;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018 n. 171 di riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria situata nel comune di Falconara Marittima (AN) della Società API Raffineria di Ancona SpA, identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale via Flaminia 685 - 60015 Falconara Marittima (AN) (di seguito denominata il Gestore), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo (in sigla PIC) reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 7 maggio 2018, prot. n.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - U.P.Z.S. S.p.A. | 2 | 5 | 9 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |



CIPPC/503, ed al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota del 9 maggio 2018 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTA la nota della Società API del 18 maggio 2018, protocollo n. 456/18, acquisita il 18 maggio 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/11551, con la quale il Gestore ha segnalato alla Direzione generale ed alla Commissione istruttoria AIA-IPPC che la formulazione della prescrizione n. 143.a contenuta nel citato parere istruttorio conclusivo protocollo n. CIPPC/503 del 7 maggio 2018, riguardante la gestione dei serbatoi e delle tubature (in lingua inglese pipe-way), non contiene le modifiche al PIC approvate dalla Conferenza di servizi conclusiva del 3 maggio 2018;

VISTA la nota del 18 maggio 2018, protocollo n. CIPPC/559, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 maggio 2018 al n. DVA/11554, con la quale il presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso alla Direzione generale la nota del referente del Gruppo istruttore del 18 maggio 2018, protocollo n. CIPPC/558, contenente la riformulazione della citata prescrizione n. 143.a, che per mero errore materiale non risultava coerente con quanto deliberato nella seduta della Conferenza di servizi del 3 maggio 2018;

VISTA la nota della Divisione III "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" della Direzione generale del 13 luglio 2018, protocollo interno n. DVA.int./16234, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Art. 1

(Rettifica del DM dell'11 maggio 2018 n. 171 di riesame dell'AIA)

1. La prescrizione n. 143.a di cui al paragrafo 12.9 "Gestione serbatoi e pipe-way", pagine 136-137 del parere istruttorio conclusivo reso con nota protocollo CIPPC/503 del 7 maggio 2018 dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, parte integrante del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria della Società API Raffineria di Ancona SpA, situata nel Comune di Falconara Marittima (AN), è sostituita dalla seguente:

"143.a tutti i serbatoi ad eccezione di quelli contenuti bitume, acque da trattare, additivi, zolfo e GPL, devono essere dotati di doppio fondo, pertanto il Gestore dovrà aggiornare l'esistente piano di miglioramento il quale dovrà prevedere il completamento delle attività entro sette anni dal rilascio dell'AIA; tale piano dovrà essere notificato all'Ente di Controllo entro tre mesi dal rilascio del provvedimento di AIA. ISPRA aggiornerà annualmente l'Autorità competente. Dalla prescrizione sono esclusi i prodotti la cui movimentazione allo stato liquido richiede calore e le perdite siano rese improbabili dalla solidificazione; il Gestore, per ciascun prodotto con tali caratteristiche, dovrà predisporre uno specifico documento che attesti e comprovi la non credibilità della percolazione del prodotto. Qualora gli studi non confermino la non credibilità della




percolazione del prodotto, con la conseguente necessità di realizzare doppi fondi per un numero di serbatoi superiore a 10, la prescrizione, limitatamente alla frequenza di realizzazione dei doppi fondi, dovrà essere oggetto di specifico riesame, da avviarsi su istanza di parte del Gestore”.

2. L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171 è integrato con il seguente comma 6:

“6. Il Gestore deve effettuare una campagna di verifica dello stato di conservazione dei serbatoi con particolare riferimento ai sistemi di tenuta dei tetti galleggianti, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro ottobre 2018”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Sergio Costa



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][18]

